

STATUTO
DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA – SEDE

Art. 1

L'associazione si chiama:

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLA TROMBOSI E ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI – ONLUS" o più brevemente "ALT- ONLUS". Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro e, quale scopo istituzionale, si propone, con l'esclusiva finalità di solidarietà sociale, di svolgere attività di beneficenza finanziando, promuovendo, diffondendo, favorendo e sostenendo la conoscenza e la ricerca scientifica nel campo delle malattie tromboemboliche (infarto del miocardio, ictus cerebrale, trombosi arteriose e venose, tromboflebiti, embolia polmonare, trombosi retiniche etc.) stimolando la ricerca scientifica dei clinici esperti d'organo (cardiologi, neurologi, chirurghi, angiologi, oftalmologi, etc.) con gli studiosi della fisiopatologia della trombosi per uno studio unificato del problema.

L'Associazione, inoltre, pone in essere attività di prevenzione e di sensibilizzazione, al fine di educare le persone a stili di vita più sani.

Per realizzare il proprio scopo istituzionale, l'Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:

- Finanziare progetti di ricerca nel campo delle malattie tromboemboliche;
- Organizzare attività di promozione e campagne di raccolta fondi, dotazioni e risorse;
- Organizzare scambi scientifico-culturali con Istituzioni italiane e straniere;
- Promuovere manifestazioni pubbliche per diffondere nella popolazione le informazioni sulle malattie tromboemboliche e gli strumenti per prevenirle e curarle;
- Promuovere congressi in Italia e all'estero tra esperti specialisti del settore.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4


L'Associazione ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede effettuato nell'ambito dello stesso comune dovrà comunque essere deliberato dall'organo amministrativo e andrà comunicato all'organo competente per la vigilanza al fine di iscrivere tale modifica nei suoi registri con effetto nei confronti dei terzi a decorrere da tale iscrizione.

SOCI

Art. 5

L'Associazione raccoglie Soci volontari persone fisiche e giuridiche, associazioni o fondazioni ammessi o riconosciuti dall'Assemblea; tali Soci, che possono essere sia italiani che stranieri, non assumono alcuna responsabilità oltre al versamento delle rispettive quote associative. La quota associativa per i soci ordinari è fissata al minimo di euro 20,00 e potrà essere aumentata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno fino ad un massimo del 30% in più rispetto alla quota minima del precedente anno. Fermi restando i diritti di cui sopra i Soci che verseranno una quota uguale o superiore a euro 60,00 acquisteranno la qualifica di Soci sostenitori, con gli stessi diritti dei soci ordinari, mentre i Soci che verseranno una quota uguale o superiore a euro 300,00 acquisteranno la qualifica di Soci benemeriti, con gli stessi diritti dei Soci ordinari.



Art.6

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà dichiarata dall'Assemblea dei Soci. La quota o il contributo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta/o a rivalutazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 8

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) dai fondi derivanti da manifestazioni culturali, sportive e divulgative o di partecipazioni ad esse
- c) da somme versate da altro titolo, ma sempre inerenti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art.9

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 4) il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il ruolo del Segretario Generale.

ASSEMBLEE

Art. 11

L'Assemblea, costituita da Soci, aventi tutti gli stessi diritti, quale che sia la categoria cui appartengono, viene convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura del rendiconto annuale e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine:

- a) alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) all'approvazione del rendiconto annuale;
- c) alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) agli altri argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. h) del D.Lgs n. 460/1997, viene espressamente riconosciuto, ai Soci maggiorenni, il diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono, inoltre, escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 12

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero nei casi richiesti dalla legge, ovvero ancora quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, sul suo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio associativo.

Art. 13

L'Assemblea può essere convocata mediante avviso da pubblicare sul notiziario dell'Associazione, altro mezzo di informazione scritta, interno all'Associazione, nonché sul proprio sito web. In ogni caso l'avviso dovrà essere pubblicato o affisso presso la sede dell'Associazione o comunque portato a conoscenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 14

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto, intervenuti.

L'Assemblea si intende inoltre regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti, fatta eccezione per quanto previsto per la delibera di anticipato scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di voto, tutti i Soci a qualunque categoria appartengono, purché in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario che redigerà il verbale dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13 eletti dall'Assemblea dei Soci, previa determinazione del loro numero.

I membri eletti resteranno in carica per non più di tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un Consigliere cessi dalla carica prima della scadenza dell'intero Consiglio Direttivo, esso potrà essere sostituito per cooptazione dal Consiglio stesso con altra persona che durerà in carica fino alla successiva Assemblea. Il venir meno della maggioranza dei Consiglieri determina l'immediata decadenza dell'intero Consiglio.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ai quali spetta solo il diritto al rimborso delle spese, autorizzate dal Consiglio stesso.

Art. 17

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quei poteri che la legge o statuto attribuiscono esclusivamente alla competenza dell'Assemblea.


Il Consiglio procede pure alla nomina dei dipendenti dell'associazione determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.

Art. 18

Se non vi ha provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito un Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti, nonché, anche fuori dal suo ambito, un Presidente Onorario, un Segretario Generale anche estraneo al Consiglio stesso e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, scegliendone i componenti tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, al quale potrà attribuire parte dei suoi poteri.

Fa parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio Direttivo.



Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento la rappresentanza spetta al o ai Vice Presidenti (disgiuntamente fra loro se più di uno). La firma del o dei Vice Presidenti fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, o chi ne fa veci, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 20

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente vicario o, per loro incarico, dal Segretario, mediante invito spedito (con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo), purché in forma scritta, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Esso dovrà essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con precisa indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio si intende validamente costituito, anche se non convocato, quando siano presenti tutti i membri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente (e, per il caso di più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano), o in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Segretario avrà cura di redigere un verbale delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno per la formazione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e per la formazione del preventivo per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, se non è diversamente stabilito nell'avviso di convocazione o convenuto tra i consiglieri (nel caso di riunione totalitaria), presso la sede sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire fondi, tenendo conto dei pareri espressi dal Comitato Scientifico a favore della ricerca multidisciplinare nel campo della trombosi e delle malattie ad essa collegate, ivi compreso l'acquisto del materiale necessario per la ricerca stessa che può estendersi, in casi particolari, anche all'allestimento, la costruzione, l'ammodernamento e quant'altro necessario a rendere operante la ricerca medesima.

Il Consiglio Direttivo deve stabilire, all'atto dell'erogazione di fondi, che il beneficiario presenti poi il rendiconto.

COLLEGIO DEI RVISORI DEI CONTI

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto, da tre membri effettivi e due supplenti viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per tre anni.

Almeno uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti.

Esso formula il proprio parere sul rendiconto annuale d'esercizio che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e può compiere ogni altra attività di controllo sulla gestione economica e contabile dell'associazione.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 22

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei membri del Comitato stesso dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza e fama nel campo della fisiopatologia della trombosi, della cardiologia, della neurologia, della angiologia, della chirurgia generale e specialistica, della oftalmologia e di qualsiasi altra specialità medica attinente, per assicurare l'approccio integrato e multidisciplinare alla ricerca scientifica sulle malattie tromboemboliche. I membri del Comitato Scientifico nominano un presidente e uno o più Segretari Scientifici, che dureranno in carica per tre anni. Il compito del Comitato Scientifico sarà quello di formulare pareri sulla validità e sulla priorità dei programmi di ricerca scientifica, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sulle ricerche finanziate.

I membri del comitato scientifico prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 23

I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno una volta all'anno.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

- a) il libro dei verbali delle assemblee;
- b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il libro dei verbali delle riunioni del Comitato Scientifico;
- e) il libro dei Soci;
- f) il libro giornale;
- g) il libro inventari

Prima di essere posti in uso i libri dovranno essere vidimati.

SCIOGLIMENTO

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo nel corso di un'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 del totale dei voti dei Soci.

Il patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26

Per quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, titolo II° del Codice Civile.

LIDIA LUCIANA ROTA
CHIARA CLERICI sigillo

La presente copia composta di n. ⁷.....
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano li,23-11-2017.....

